

## PROPOSTA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER REDDITI IRPEF SUPERIORI A 80.000 EURO LORDI ANNUI

Oltre 80.000 si applica il 4%

Oltre 100.000 si applica il 5%

Oltre 300.000 si applica il 6%

Oltre 500.000 si applica il 7%

Oltre 1.000.000 si applica il 8%

**Vale 1,25 miliardi di euro**

*Importi in euro*

Classe di reddito	Numero contribuenti	Reddito medio complessivo	Contributo procapite lordo	Contributo procapite al netto deducibilità
da 80.000 a 90.000	200.020	85.000	200	110
da 90.000 a 100.000	136.279	95.000	600	331
da 100.000 a 120.000	165.176	110.000	1.300	718
da 120.000 a 150.000	123.173	135.000	2.550	1.408
da 150.000 a 200.000	86.805	175.000	4.550	2.512
da 200.000 a 300.000	53.997	250.000	8.300	4.583
da 300.000 a 500.000	34.650	400.000	16.800	9.276
da 500.000 a 1 milione	2.845	750.000	40.300	22.252
oltre 1 milione	796	1.500.000	97.800	54.001
<b>TOTALE CONTRIBUENTI</b>	<b>803.741</b>	<i>(pari all'1,95% del totale contribuenti IRPEF che sono circa 41,2 milioni)</i>		

### ***Effetti di cassa sul bilancio dello Stato***

*Maggiori entrate. Valori in migliaia di euro*

	2020	2021	2022
Contributo di solidarietà	2.268	2.268	2.268
IRPEF	-1.706,93	-975,39	-975,39
Addizionale regionale	-30,36	-30,36	-30,36
Addizionale comunale	-17,71	-10,12	-10,12
Totale contributo solidarietà per redditi sopra gli 80.000 euro lordi	513	1.252	1.252

## TESTO

### ARTICOLO X

*(Contributo di solidarietà IRPEF).*

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica e sociale legata connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, sul reddito complessivo di cui all'*articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, è dovuto un contributo di solidarietà rispettivamente:

- a) pari al 4 per cento sulla parte eccedente l'importo di 80.000 euro lordi annui e fino a 100.000 euro;
- b) pari al 5 per cento sulla parte eccedente l'importo di 100.000 euro lordi annui e fino a 300.000 euro;
- c) pari al 6 per cento sulla parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui e fino a 500.000 euro;
- d) pari al 7 per cento sulla parte eccedente l'importo di 500.000 euro lordi annui e fino 1 milione di euro;
- d) pari all'8 per cento sulla parte eccedente l'importo di 1 milione di euro.

2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986.

3. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.